

STUDIO LEGALE  
Avv. ANTONIO LUPO

Viale Matteotti n. 41 - 74023 Grottaglie (TA)

Tel. e fax 0995610209

e mail: antoniolupo@libero.it

O.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

- Sezione di Lecce -

Ricorrono

il Comitato "Vigliamo per la discarica", in persona della sua

coordinatrice nonché legale rappresentante p.t. prof.ssa

Antonia Ragusa, la sig.ra Anna Annibale Galante, residente in

Grottaglie presso la masseria "Vicentino grande" s.n., il sig.

Francesco De Felice, residente in Grottaglie alla masseria "La

Torre" s.n., il sig. Antonio De Felice, residente in Grottaglie

alla via Tiziano n. 12, la sig.ra Pasqua De Felice, residente in

Grottaglie alla via Coniugi Curie n. 4, tutti rappresentanti e

difesi dall'avv. Antonio Lupo in forza di procura a margine del

presente atto (e, per il Comitato "Vigliamo per la discarica",

anche giusta deliberazione assembleare del 21.10.2005 ), e

tutti elettivamente domiciliati, unitamente al loro difensore, in

Lecce, piazza Mazzini n. 72 (studio dell'avv. R. G. Marra)

contro

- la Provincia di Taranto, in persona del Presidente della

Giunta provinciale p.t.;

- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta

regionale p.t.;

- Il Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco p.t.;

- l'AUSL TA/1 in persona del direttore generale p.t.;

- il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante

p.t. (Ministro o direttore generale);

Avv. Antonio Lupo, La deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva (precetto, pignoramento, opposizione ecc.), conferendoLe ogni facoltà di legge, oltre a quelle di proporre motivi aggiunti, rinunciare, transigere e conciliare.

Inoltre, da Lei, avv. Antonio Lupo, previamente informati ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003,

La autorizziamo, quale titolare del trattamento dei nostri dati personali, ad utilizzarli nel presente giudizio o per l'eventuale componimento della lite, consentendo di comunicarli anche ai Suoi

domiciliatari, collaboratori, sostituti, e comunque a diffonderli per la tutela dei nostri interessi personali come Lei lo riterrà opportuno.

Eleggiamo domicilio in Lecce, piazza Mazzini n. 72, presso lo studio dell'avv. R. G. Marra. Grottaglie, 22.10.2005

Per il Comitato "Vigliamo per la discarica"

La coordinatrice e legale rappresentante  
Prof.ssa Antonia Ragusa

Sig.ra Anna Annibale Galante

Sig. Francesco De Felice

Sig. Antonio De Felice

Sig.ra Pasqua De Felice

Sono autentiche  
Avv. Antonio Lupo

- la Ecolevante s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;

- il Commissario delegato emergenza rifiuti nella Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale della Puglia;

. la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica,

per l'annullamento, previa sospensione

- della deliberazione della Giunta provinciale di Taranto n. 288/2005 del 2.8.2005, per mezzo della quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e inertizzazione di rifiuti, in Grottaglie alla località "La Torre - Caprarica";

- della determinazione n. 10148 del 25.11.2003 del dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Regione Puglia, per mezzo della quale veniva espresso il parere favorevole alla compatibilità ambientale del medesimo progetto di piattaforma polifunzionale;

- del parere reso con nota prot. n. 12711 del 10.6.2005 dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie, per mezzo del quale è stato espresso il parere favorevole alla localizzazione delle opere di cui al progetto di piattaforma polifunzionale;

- del parere favorevole del Presidio Multizonale di

Prevenzione AUSL TA/1, espresso con nota prot. n.

10148 del 25.11.2003;

- del parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione SISP – UO di Grottaglie – AUSL TA/1, espresso con nota prot. n. 1193 del 22.7.2002;

- del parere favorevole del Comitato Tecnico della Provincia di Taranto espresso nella seduta del 6.6.2005, verbale n. 90;

- del parere di conformità antincendio espresso con nota prot. n. 13095 del 30.7.2004 dal Ministero dell'Interno – comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Taranto – Ufficio prevenzione incendi;

- del nulla osta rilasciato con determinazione dirigenziale prot. n. 299 del 3.5.2002 dalla Regione Puglia – Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione, foreste, caccia e Pesca – Ispettorato Rip.le delle Foreste di Taranto;

- di tutti i verbali delle conferenze di servizi indette dalla Provincia di Taranto ex art. 27 del d. l.vo n. 22/97 per l'approvazione del medesimo progetto di piattaforma polifunzionale (18.4.2002, 1.3.2004, 19.4.2004, 23.5.2005 e 10.6.2005);

- del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del 6.3.2001 del Commissario delegato emergenza rifiuti – Presidente della Giunta

regionale della Puglia, ed eventuali successive

modificazioni e integrazioni, nella parte relativa ai rifiuti

speciali;

- di qualsiasi altro atto presupposto, comunque connesso e/o consequenziale.

#### Premessa di fatto

La Ecolevante s.p.a., con sede in Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, è inserita in un gruppo di società tra i più attivi in Italia nell'industria dello smaltimento dei rifiuti.

Essa ha trovato nella Regione Puglia un terreno particolarmente favorevole per lo svolgimento della sua attività nel settore dei rifiuti speciali.

In questo campo è notissima l'assenza di regolamentazione. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con decreto n. 41/2001 del 6.3.2001 del Commissario delegato all'emergenza rifiuti, non inserendo alcun meccanismo di controllo e alcun freno alla libera circolazione in Puglia di rifiuti speciali provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa, e al conseguente proliferare di discariche e impianti di smaltimento per queste tipologie di rifiuti, non solo ha pesantemente aggravato quello stato di emergenza ambientale reiteratamente dichiarato da oltre un decennio nella nostra Regione, ma si pone soprattutto in forte e stridente contrasto con il principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti speciali sancito sia dalla normativa

dell'Unione europea, sia dalla legge nazionale e sia dalle sentenze della Corte di giustizia della Comunità Europea.

La Ecolevante s.p.a., in questo contesto di assurda *deregulation*, è stata autorizzata a realizzare e a gestire, nel territorio del Comune di Grottaglie, in località "La Torre - Caprarica":

- una prima discarica per rifiuti speciali non pericolosi (ex 2b) della volumetria di 330.000 mc. (il cosiddetto I lotto) (progetto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1303/98 e autorizzazione all'esercizio rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale n. 44/99);
- una seconda discarica per rifiuti speciali (ex 2b) di 1.200.000 mc. (il cosiddetto II lotto) (approvazione del progetto e autorizzazione dell'esercizio rilasciate con decreto n. 60/2001 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale).

Ha inoltre chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio di una terza discarica (ex 2b) - sempre naturalmente nel territorio del Comune di Grottaglie - di ben 2.200.000 mc. (il cosiddetto III lotto), il cui procedimento non si è ancora concluso.

E' ancora nel territorio del Comune di Grottaglie che la Provincia di Taranto, con deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005, ha approvato il progetto, presentato

sempre da Ecolevante s.p.a., per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti speciali, da realizzarsi su un'area confinante con quelle dove sono allocate le prime due discariche (i cosiddetti I e II lotto).

La cosa davvero singolare che accomuna questi esempi di attenzione "ecologica" per il territorio del Comune di Grottaglie, è che tutti questi impianti di smaltimento sono stati realizzati o si vorrebbero comunque realizzare su aree vincolate e sottoposte a specifico regime di tutela e valorizzazione dal PUTT/P, il piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748/2000, ai sensi delle cui norme tecniche di attuazione non è possibile nemmeno lontanamente pensare di realizzare e meno che mai ovviamente concretamente costruire discariche o piattaforme per rifiuti speciali.

Sicché, mentre le pubbliche amministrazioni a vario titolo competenti in materia di edilizia e/o urbanistica sono com'è noto solitamente **implacabili** nei confronti di quei comuni cittadini che volessero costruire, su aree così tutelate e vincolate, anche i manufatti più minuscoli e meno invasivi per il paesaggio, la salute o l'ambiente; in tutti i casi sopra menzionati, e in particolare, per quello che qui rileva, nel procedimento relativo alla approvazione del progetto

presentato da Ecolevante s.p.a. per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti speciali, i vincoli paesaggistico - territoriali che gravavano e continuano a gravare sulle aree dove si vorrebbe realizzare questo impianto di smaltimento, e le relative norme tecniche di attuazione del PUTT/P, sono rimasti sottaciuti o sono stati semplicemente ignorati.

A questo *laissez faire* si è opposto e intende recisamente opporsi il Comitato "Vigiliamo per la discarica" di Grottaglie.

Per quel che riguarda il caso in questione, il Comitato:

1) ha chiesto e ottenuto il certificato di destinazione urbanistica a esso rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie con atto del 28.6.2004, riguardante le aree di cui alle p.lle 66, 89, 93 e 94 del foglio di mappa n. 77, dove la Ecolevante s.p.a. vorrebbe realizzare la piattaforma per rifiuti speciali in questione; certificato da cui si evince che le medesime aree sono dal PUTT/P classificate non solo come "Ambito Territoriale Esteso "di tipo "D" e assoggettate a vincolo idrogeologico, ma soprattutto sono aree di pertinenza di un "Ambito Territoriale Distinto" classificato come "Macchie";

2) si è fatto promotore di una petizione popolare sottoscritta da **3.000** cittadini grottagliesi (v. allegati), nella quale, tra l'altro, evidenziando i vincoli paesaggistico - territoriali che gravavano e continuano a gravare sulle aree dove si

vorrebbero realizzare sia la piattaforma per rifiuti speciali sia la terza discarica a Grottaglie (il cosiddetto III lotto il cui procedimento non si è ancora concluso) e rimarcando i numerosi vizi di legittimità degli atti intervenuti nei due medesimi procedimenti, ha chiesto invano l'annullamento in via di autotutela di tutti gli atti sino a quel momento intervenuti e ha comunque denunciato la necessità che i due procedimenti si concludessero con il rigetto delle istanze presentate da Ecolevante s.p.a.;

3) ha presentato numerose altre memorie (v. allegati) attraverso le quali ha ribadito le medesime richieste.

Di tali interventi del Comitato "Vigiliamo per la discarica" vi è traccia negli atti del procedimento per l'approvazione del progetto di piattaforma e nella stessa deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 qui impugnata, con la quale si è concluso il procedimento istruito dalla Provincia di Taranto con la conferenza di servizi ex art. 27 del d. l.vo n. 22/97.

Il Comitato "Vigiliamo per la discarica", pertanto, nella riunione assembleare del 21.10.2005, richiamando i suoi obiettivi statutarî di difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini sotto ogni aspetto (paesaggio, risorse naturali, urbanistiche, agricole, archeologiche, ecc..), fino al ricorso, se necessario, alle sedi opportune, ha deciso di impugnare la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 e tutti gli

altri atti comunque intervenuti nelle conferenze di servizi istruttorie indette dalla Provincia di Taranto per l'approvazione del medesimo progetto.

Inoltre ha deciso di impugnare il piano regionale di gestione dei rifiuti approvato dal Commissario delegato emergenza rifiuti – Presidente della Giunta regionale con decreto n. 41/2001 del 6.3.2001, avendo in esso individuato - e in particolare nell'omessa considerazione e attuazione, attraverso il medesimo piano, del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti speciali sancito dalla normativa comunitaria, dalla legge nazionale e dalle sentenze della Corte di giustizia CE -, la causa dell'impressionante e abnorme incremento del traffico di rifiuti speciali e del proliferare di impianti di smaltimento per rifiuti speciali nel Comune di Grottaglie, nell'area Jonica e più in generale nella Regione Puglia.

Quanto agli altri ricorrenti, vale a dire i sigg.ri Anna Annibale Galante, Francesco De Felice, Antonio De Felice e Pasqua De Felice, essi sono tutti proprietari, **come risulta provato dai titoli di proprietà che si producono**, di aziende agricole delle dimensioni complessive di oltre **200 ettari**, confinanti con l'area dove si vorrebbe costruire la piattaforma per rifiuti speciali e con l'area dove sono state realizzate le due discariche già in esercizio. Peraltro, i sigg.ri Anna Annibale Galante e Francesco De Felice, **vivono e**

**risiedono** rispettivamente nelle Masserie “Vicentino” e “La Torre”, site anch’esse a pochi **metri** dai medesimi impianti di smaltimento per rifiuti speciali.

L’interesse e la legittimazione dei ricorrenti appare pertanto certo. Del resto codesto On.le TAR ha già riconosciuto la sussistenza dell’interesse e della legittimazione ad agire del Comitato “Vigliamo per la discarica” e dei sigg.ri Anna Annibale Galante, De Felice Antonio e De Felice Francesco. E ciò è in particolare avvenuto nella sentenza n. 1847/2005 che ha accolto il ricorso con il quale i medesimi ricorrenti avevano impugnato l’atto di approvazione del piano di adeguamento delle due discariche per rifiuti speciali già in esercizio.

**Il peso ambientale e i pericoli per la salute e l’ambiente derivanti dalla presenza di una piattaforma per rifiuti speciali, sono di evidenza a dir poco palmare.**

Giova a questo proposito tenere presente che quando nel 2001 era in esercizio la sola prima discarica di “appena” 330.000 mc., questo impianto di smaltimento ha ricevuto in quell’anno ben 147.000 tonnellate di rifiuti speciali, **classificandosi perciò, per quantità di rifiuti speciali in essa depositati nel 2001, al 2° posto nell’Italia centrale e meridionale e al 14° posto su 147 discariche ex 2B censite a livello nazionale (fonte: “Rapporto rifiuti 2003” redatto dall’Osservatorio nazionale dei Rifiuti e dall’Agenzia per la**

**Protezione Ambientale e i Servizi Tecnici).**

Conseguentemente, la presenza di una 2<sup>a</sup> discarica per rifiuti speciali (quella di 1.200.000 mc. approvata e in esercizio), e l'aggiunta di una piattaforma, **destinata peraltro ad operare naturalmente anche dopo che il riempimento delle due discariche per rifiuti speciali già in esercizio,** rende ancora più grave e **concreto** il peso ambientale e i **pericoli** non solo per **l'ambiente** e per **la salute** dei cittadini in genere e **di chi abita in quella zona in particolare,** ma anche **per le coltivazioni e per gli allevamenti di bestiame e quindi per le aziende** confinanti con gli stessi impianti di smaltimento.

Ciò peraltro appare ancora più evidente ove si consideri che l'impianto di selezione e quello di inertizzazione dei rifiuti speciali che Ecolevante s.p.a. intenderebbe realizzare con il consenso della Provincia di Taranto, hanno rispettivamente una capacità di almeno **120.000 e 80.000 tonnellate annue,** **pari a 328,76 + 219,17 tonnellate al giorno!**

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

Motivi

1) **Illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 e di tutti gli atti di convocazione della conferenza di servizi istruttoria per violazione dell'art. 27 del d. l.vo n. 22/97, e in particolare per la mancata convocazione di tutti gli enti locali interessati** alla conferenza di servizi istruttoria

indetta dalla Provincia di Taranto per l'approvazione del progetto di piattaforma – eccesso di potere per carenza di istruttoria .

Ai sensi dell'art. 27 del d.lg. n. 22 del 1997, i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono inoltrare apposita domanda alla Regione competente per territorio, la quale deve convocare un'apposita conferenza di servizi cui partecipano oltre ai responsabili degli uffici regionali anche «*i rappresentanti degli enti locali interessati*».

La norma ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 3 bis della legge n. 447/87, di conversione del decreto legge n. 361/1987. Quest'ultima disposizione normativa, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento il modulo organizzativo della conferenza di servizi, aveva infatti previsto, proprio nel procedimento per l'approvazione dei nuovi impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti, la partecipazione alla conferenza dei rappresentanti degli «*enti locali interessati*».

Nella individuazione degli «*enti locali interessati*» da convocare nella conferenza di servizi ex art. 27 del d. l.vo n. 22/97, così come in quella dell'analoga previgente disposizione di cui all'art. 3 bis della legge n. 441/87, si sono sviluppati due filoni giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, per «*enti locali*

*interessati*» devono intendersi non solo quelli nel cui territorio ricadrebbe l'impianto, ma tutti i Comuni che potrebbero subire danni dalla localizzazione della scelta dell'area in cui s'intende ubicare l'impianto di smaltimento dei rifiuti, e quindi anche gli altri Comuni limitrofi e confinanti con la discarica (TAR Lombardia, Brescia, 19.9.2000 n. 696, confermata da Consiglio di Stato, sez. V, n. 3451/04; T.A.R. Veneto, 21.2.1996, n. 218 ).

Un altro orientamento sostiene che il concetto di «*enti locali interessati*» che hanno titolo a partecipare alla conferenza di servizi in questione non è “rigido”, ma “elastico”. Di volta in volta, come sostiene Consiglio di Stato, sez. V, 18.3.2002 n. 1557, deve pertanto essere verificato l'interesse alla partecipazione in relazione:

- allo stato dei luoghi (vicinanza dell'ente rispetto al sito della discarica);
- alla valutazione fatta dall'autorità regionale (nel nostro caso l'autorità della Provincia) in ordine agli enti locali da convocare;
- alle eventuali esigenze prospettate nel corso dell'istruttoria da parte dei comuni non convocati.

Nella deliberazione della Giunta provinciale n. 288/05 qui impugnata, a pag. 2 sono indicati i soggetti che sono stati invitati a partecipare alla conferenza di servizi istruttoria appositamente indetta per il progetto di piattaforma

presentato da Ecolevante s.p.a..

Il Comune di Grottaglie figura quale unico ente locale invitato a partecipare alla conferenza di servizi medesima.

Ebbene, indipendentemente dagli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati che si ritengano di condividere, è facile rilevare che, nel caso in esame, per «*enti locali interessati*» a partecipare alla conferenza di servizi ex art. 27 del d. l.vo n. 22/97, non può intendersi il solo Comune di Grottaglie, atteso che la piattaforma si collocherebbe su un'area che è in evidente posizione baricentrica anche rispetto ai centri abitati dei Comuni di San Marzano di San Giuseppe, Carosino, Monteparano, Fragagnano, Francavilla Fontana e San Giorgio Jonico. Enti locali, questi, tutti indubbiamente «*interessati*» se **non di più**, come **sicuramente** nel caso dei Comuni di San Marzano di San Giuseppe e Fragagnano **con centri abitati molto più vicini rispetto a quelli di Grottaglie**, almeno nella stessa misura del Comune grottagliese.

Che i centri abitati di questi enti locali siano tutti posti entro il medesimo raggio, viene evidenziato nella stessa valutazione di impatto ambientale prot. n. 330 del 5.11.2003 del dirigente del settore ecologia della regione Puglia qui impugnata, laddove in particolare si afferma che «*il settore aereale interessato all'impianto di inertizzazione è ubicato all'interno dell'area di servizio della discarica posto a circa 5*

*Km dai centri abitati di Grottaglie (N-O), Francavilla Fontana (N-E), San Marzano di S. Giuseppe (N-E), Monteparano e Carosino (S-O), Fragagnano (S)».*

Pertanto tutti gli atti intervenuti nel procedimento per l'approvazione della piattaforma e comunque sicuramente gli atti di convocazione della conferenza di servizi e la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005, sono illegittimi perché alla conferenza di servizi non sono stati convocati tutti *gli enti locali interessati*, come stabilito dall'art. 27 del d. l.vo n. 22/97.

2) Illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 per incompetenza della Giunta provinciale ad approvare il progetto per la realizzazione della piattaforma – violazione degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 30/86 – violazione dell'art. 27 del d. l.vo n. 22/97 – violazione degli artt. 48 e 107 del d. l.vo n. 267/2000.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 con la quale è stato approvato il progetto presentato da Ecolevante s.p.a. per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale è inoltre illegittima per incompetenza della Giunta provinciale e per violazione di tutte le norme indicate in epigrafe.

Considerato che con la legge regionale pugliese n. 30 del 3.10.1986 sono state delegate genericamente alle Province le funzioni amministrative in materia di approvazione dei

progetti di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti (v. art. 5), e rilevato che il legislatore regionale non ha nemmeno delegato, indicandolo, alcuno specifico organo della Provincia per l'esercizio della stessa funzione, è ovvio che per individuare l'organo competente è necessario far ricorso alle regole ordinarie di ripartizione "interna" delle funzioni tra gli organi della Provincia.

Ciò posto è appena il caso di ricordare che la Giunta provinciale è ordinariamente competente, ai sensi dell'art. 48 del d. l.vo n. 267/2000:

- per l'esercizio delle funzioni di governo che non siano di competenza del Consiglio o del Presidente;

- per lo svolgimento di funzioni collaborative con il Presidente per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

- per attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso Consiglio provinciale;

- per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ai sensi dell'art. 48 del d. l.vo n. 267/2000 appare perciò evidente che la Giunta provinciale non può essere l'organo competente ad emettere il provvedimento finale di approvazione o di rigetto del progetto di un impianto di smaltimento di rifiuti.

Invero il provvedimento conclusivo del procedimento

amministrativo in questione è un mero atto autorizzatorio a rilevanza esterna. Esso, pertanto, rientra sicuramente nella competenza dei dirigenti secondo le regole ordinarie: art. 107, comma 3 lettera f) del d. l.vo n. 267/2000, e comma 4 del medesimo art. 107, il quale statuisce che « *le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative* ».

Le considerazioni suesposte sono in piena sintonia con la giurisprudenza amministrativa. Infatti il Consiglio di Stato, in una sentenza che **si attaglia particolarmente** al caso in esame (**la sentenza n. 4596 dell'8.8.2003 della V Sezione**), è giunto a conclusioni identiche.

Peraltro, la circostanza che il Consiglio di Stato, nella individuazione dell'ente e dell'organo competente nel procedimento amministrativo per l'approvazione di un progetto relativo a impianto di smaltimento di rifiuti, abbia in questa pronuncia valutato l'incidenza di una legge regionale di una Regione diversa (la legge della Regione Liguria n. 34/99), non rappresenta un elemento che possa giustificare conclusioni o considerazioni diverse rispetto al procedimento amministrativo in questione, atteso che anche la legge della Regione Liguria, oggetto di interpretazione da parte del Consiglio di Stato, attribuisce genericamente alle Province – **proprio allo stesso modo della legge della Regione Puglia**

**n. 30/86** -, la competenza per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti.

In particolare il Consiglio di Stato, nella citata sentenza della V Sezione n. 4596/2003, ha affermato che: *“Tale disciplina regionale conferisce, quindi, alle Province la competenza all'approvazione dei progetti quale quello di cui si tratta, **ma non incide sul normale riparto delle competenze in seno alla provincia stessa**, non recando alcuna disposizione in tal senso.*

***Né la competenza della Giunta può essere desunta dal disposto di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (secondo cui - comma 5 - "entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto"); ciò in quanto la disciplina statale ora detta individua la Giunta regionale quale organo normalmente deputato all'approvazione dei progetti di cui si tratta; ma quando la regione stessa conferisce le competenze in materia di approvazione genericamente alla provincia e non ad un suo organo specifico, deve ritenersi che il riparto di competenze segua, in tal caso, i normali canoni propri della disciplina di principio statale; disciplina che può anche essere derogata da apposite norme regionali sopravvenute, ma che, in***

**assenza di tali deroghe, rimane ferma e impregiudicato**

(così, testualmente, sempre Consiglio di Stato sez. V, n. 4596/2003)

Non può esserci alcun dubbio, pertanto, che la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 sia illegittima per incompetenza e per violazione di tutte le norme indicate in epigrafe.

3) Illegittimità della valutazione di impatto ambientale prot. n. 330 del 5.11.2003 del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia per incompetenza assoluta e violazione degli artt. 6 della legge n. 349/86 e 1 del DPCM n. 377/88.

Il dirigente del settore ecologia della Regione Puglia, con sua determinazione n. 330 del 5.11.2003, ha espresso un parere favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti speciali **pericolosi** e non pericolosi.

La piattaforma in questione, come si può leggere nella "Relazione generale" allegata presentata da Ecolevante s.p.a., comprende, tra l'altro, due impianti: l'uno di selezione dei rifiuti, della capacità di 120.000 tonnellate annue; l'altro di inertizzazione dei rifiuti, della capacità di circa 80.000 tonnellate annue.

Nella medesima "Relazione generale" allegata al progetto presentato da Ecolevante s.p.a., a pag. 16, a proposito dell'impianto di inertizzazione, si legge: "*I processi di*

inertizzazione sono largamente impiegati nel trattamento di una vasta gamma di rifiuti industriali. Essi da un lato consentono di ridurre sensibilmente (tendenzialmente di eliminare) il rilascio di alcune sostanze inquinanti presenti nel rifiuto, attraverso la **formazione di composti insolubili** che **creano una struttura polimerica o cristallina stabile in grado di imprigionare** gli elementi **tossici** (stabilizzazione); dall'altro, migliorano le caratteristiche fisiche del rifiuto e quindi la sua manipolabilità, in quanto il rifiuto stesso viene trasformato in un materiale solido compatto, con una buona resistenza meccanica e bassa impermeabilità. I trattamenti di inertizzazione, in pratica, consistono nel **miscelare** al rifiuto **opportuni reagenti**, e in base al tipo di sostanze impiegate possono essere così classificate:

- processi a base di reagenti inorganici (cemento, calce, argilla);
- processi a base di sostanze termoplastiche;
- processi a base di sostanze vetrificanti".

Sempre nella "Relazione generale", nel prosieguo, viene inoltre specificato che Ecolevante si propone di inertizzare i rifiuti mediante **non meglio precisati "additivi"** e reazioni chimiche.

La circostanza che il dirigente del settore ecologia della Regione abbia espresso un parere favorevole di compatibilità ambientale per un impianto di selezione e inertizzazione di

rifiuti speciali non solo “non pericolosi” **ma anche** **“pericolosi”**, valutata unitamente all’altra circostanza che nell’impianto di selezione e soprattutto in quello di inertizzazione, Ecolevante si propone di stoccare e trattare chimicamente (con additivi **peraltro non meglio precisati**) i medesimi rifiuti allo scopo di eliminarne **la tossicità**, per poi “stabilizzarli” e/o “cristallizzarli”; ebbene, il concorso di queste due circostanze, non lascia alcun margine di dubbio per ritenere che la competenza per la valutazione di impatto ambientale riguardante tale tipologia di impianti sia del Ministero dell’Ambiente e non già della Regione.

Invero, il DPCM 10.8.1988 n. 377 stabilisce che. *“Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (di competenza del Ministero dell’Ambiente, n.d.r.), i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie: .....i) **impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra**”.*

La competenza per la valutazione di impatto ambientale in questione appartiene pertanto al Ministero dell’Ambiente e non alla Regione e la V.I.A. qui impugnata è illegittima innanzitutto per incompetenza assoluta del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia.

4) Illegittimità della valutazione di impatto ambientale prot. n. 330 del 5.11.2003 del dirigente del settore ecologia della

Regione Puglia per violazione della legge regionale n. 11/2001, violazione dell'art. 2 del DPR 12.4.1996, violazione degli artt. 3 e 6 e dell'Allegato 2 lettera I del DPCM 27 dicembre 1988, violazione della direttiva 85/377/CEE e successive modificazioni e integrazioni, violazione degli artt. 3.05, 3.10, 2.02 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748/2000, violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato emergenza rifiuti e in particolare del paragrafo F.2 contenente i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento, violazione dell'art. 22, 3° comma lett. e) del d. l.vo n. 22/97 - eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 - illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 per illegittimità derivata.

AI sensi delle disposizioni sia di livello comunitario (artt. 1 e 3 della direttiva 85/377/CEE), sia di livello nazionale (artt. 1 e 3 e allegato 2 lett. I del DPCM 27.12.1988 e art. 2 del DPR 12.4.1996) e sia di livello regionale (art. 1 della legge regionale n. 11/2001), la procedura di V.I.A. ha il compito di individuare, descrivere e valutare preventivamente l'impatto ambientale dei progetti ed interventi alla stessa sottoposti, con riguardo agli effetti diretti e indiretti sull'ambiente in senso lato ed in particolare su alcuni fattori che lo costituiscono, tra

i quali viene espressamente individuato e nominato **il paesaggio**.

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 27.12.1988, contenente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, "***le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale***".

L'allegato 2 dello stesso DPCM 27.12.1988 (caratterizzazione ed analisi delle componenti e dei fattori ambientali), alla lettera I, in relazione al paesaggio, afferma che "*Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico – testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti, tra l'altro n.d.r., e) ***i piani paesistici e territoriali...****"

Il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con decreto n. 41 del 6 marzo 2001 del Commissario delegato emergenza rifiuti, al paragrafo F.2, nell'indicare ***i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e nell'individuare le aree idonee e quelle non idonee*** per la

costruzione dei medesimi, afferma inequivocabilmente che **“ulteriori strumenti per la individuazione delle aree idonee e non idonee sono altresì rappresentati dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico del paesaggio approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1748 del 15.12.2000, in vigore dal 11.01.2001, per la tutela dei siti rilevanti per gli aspetti paesaggistici..”** . Più in dettaglio, nel titolo *“Inquadramento geo-fisico-territoriale”* del paragrafo F.2 del medesimo piano regionale di gestione dei rifiuti, si chiarisce definitivamente che *“In via generale sono da considerarsi **non idonee** per ospitare qualsiasi impianto di smaltimento e recupero rifiuti (ad eccezione degli impianti di discariche “2A” da valutare caso per caso) le aree che presentano le seguenti caratteristiche: a)...b)...c)...d)...e) **aree di accertata presenza di comunità floro – faunistiche e di geotopi di particolare interesse naturalistico e ambientale (censite e regolamentate nei: PUTT/Paesaggio,....)”***.

**Inoltre, nel titolo “inquadramento vincolistico” dello stesso paragrafo F2 del piano regionale di gestione dei rifiuti, si afferma che: “Si devono rispettare le prescrizioni di base contenute nel Titolo III e gli “indirizzi di tutela” contenuti nel Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/Paesaggio della Regione Puglia” (v. pag. 196**

**del testo del piano regionale di gestione dei rifiuti pubblicato sul BURP).**

Ebbene, **nella “Relazione generale”** allegata al progetto di piattaforma polifunzionale per la selezione e inertizzazione dei rifiuti presentato da Ecolevante s.p.a., **alla pagina 1 si legge che** “*Il predetto intervento **ricade** nel territorio del Comune di Grottaglie (TA) alla località “Torre Caprarica” a circa 4,5 Km. dal centro abitato verso sud est, **e riguarda le particelle n. 66-89-93-94 del foglio di mappa n. 77**”.*

Nel certificato di destinazione urbanistica del 28.6.2004 rilasciato al Comitato “Vigiliamo per la discarica” dal responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Grottaglie, si attesta che **“le sottoelencate particelle sono interessate dai seguenti vincoli del PUTT approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748/2000: - particelle nn. 66-89-93-94 del foglio di mappa n. 77: vincolo idrogeologico – macchie – Ambito D”**.

Chiarito e **provato** che le aree sono assoggettate al regime vincolistico del PUTT/P come attestato nel predetto certificato di destinazione urbanistica, il dirigente del settore ecologia della Regione Puglia, nella valutazione di impatto ambientale n. 330/2003, dopo aver precisato che le aree che

sarebbero destinate ad ospitare questa piattaforma per rifiuti speciali sono aree di pertinenza di un “Ambito territoriale esteso” di tipo “D”, **ha però omissis di considerare** e di **valutare** che le medesime aree sono altresì aree di pertinenza di un cosiddetto “Ambito territoriale distinto” di tipo “Macchie” **(come provato, si ribadisce, dal certificato di destinazione urbanistica di cui innanzi)**, e sono pertanto assoggettate alla disciplina di tutela e valorizzazione per esse stabilita dalle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748/2000.

Le norme tecniche di attuazione del PUTT/P, per le “aree di pertinenza” degli “Ambiti territoriali distinti” di tipo “Macchie”, all’art. 3.10.4 stabiliscono **innanzitutto, proprio tra le “PRESCRIZIONI DI BASE”**, che:

*“Nell’area di pertinenza” si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell’art. 3.05....”.*

Secondo gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art. 2.02, vevoli – si badi – anche per gli ambiti di **valore eccezionale** “A”, si prevede:

*- “la conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; il recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori”.*

Secondo le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell’art. 3.05, vevoli anch’esse – si badi – anche per gli ambiti

territoriali estesi di **valore eccezionale** "A":

*-.....va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; **l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo;** la modificazione dell'assetto idrogeologico".*

Ritornando all'art. 3.10.4 delle n.t.a. del PUTT/P, riportante la disciplina cui sono assoggettate le aree di pertinenza degli ambiti territoriali distinti di tipo "Macchie", la medesima norma, **ad integrazione degli indirizzi di tutela e delle direttive di tutela innanzi richiamate**, stabilisce che:

*"a. **non sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi comportanti:*

*- 1. **ogni** trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;*

*- 2. l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);*

- 3. **nuovi insediamenti residenziali e produttivi;**

- 4. **escavazioni ed estrazioni di materiali;**

- 5. **discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;**

- 6. *realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;*

**b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale – ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:**

- 1. *mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature **per attività connesse con il bosco/macchia** (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) **se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;***

- 2 *sistemazioni idrogeologiche se, inquadrare in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;*

- 3. *infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrato, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione”*

Alla luce di tali indirizzi e direttive di tutela, è a **dir poco**

di palmare evidenza che, in un aerale assoggettato a questa disciplina di tutela e valorizzazione, è assolutamente improponibile pensare che si possa ritenere **compatibile** (sic!) la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi!

Del resto, nella VIA impugnata **manca una qualsiasi valutazione dell'incidenza di questa piattaforma sui valori paesaggistici oggetto di puntuale considerazione del PUTT/P**, il quale, come innanzi rilevato, ha espressamente disciplinato, con specifici indirizzi e direttive di tutela, **e concedendo limitatissime possibilità di utilizzazione**, le aree dove invece si vorrebbe **assurdamente** realizzare questa piattaforma per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi del tutto incompatibile con le medesime n.t.a..

E tale omissione **è ancora più grave** e inaccettabile ove si consideri che lo stesso piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato emergenza rifiuti, stabilisce inequivocabilmente, come innanzi detto, che: ***“Si devono rispettare le prescrizioni di base contenute nel Titolo III e gli “indirizzi di tutela” contenuti nel Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/Paesaggio della Regione Puglia”***. E pertanto, le aree censite e regolamentate dal PUTT/Paesaggio **sono considerate**

**dallo stesso Piano come aree inidonee per  
“ospitare” impianti di smaltimento e recupero di  
rifiuti.**

Peraltro, **nemmeno** in relazione all'unico vincolo di  
“Ambito territoriale esteso” di tipo “D”, riconosciuto nella  
stessa VIA impugnata come gravante sulle medesime aree,  
**viene fatta un'adeguata valutazione dell'incidenza della  
piattaforma progettata rispetto alle aree come esse sono  
tutelate e valorizzate dalle norme tecniche di attuazione  
del PUTT/P per gli stessi “Ambiti territoriali estesi” di  
tipo “D”.**

Il dirigente del settore ecologia e ambiente della Regione  
Puglia si è limitato infatti a riportare il contenuto del comma  
1.4 dell'art. 2.01 delle n.t.a. del PUTT/P, contenente la  
definizione dell'“Ambito territoriale esteso” di tipo “D”, inteso,  
cioè, come area dove “*pur non sussistendo la presenza di un  
bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne  
individuano una significatività*”; **omettendo ancora una volta,  
però, di considerare e di valutare** il progetto di piattaforma  
alla luce degli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02, comma 1.4,  
riguardanti specificamente gli “Ambiti territoriali estesi” di tipo  
“D”, secondo cui, **“In riferimento agli ambiti di cui  
all'articolo precedente devono essere perseguiti obiettivi  
di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico -  
ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di**

**tutela:.....negli ambiti di valore relativo "D":  
valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia  
delle visuali panoramiche".**

Ove poi si aggiunga che è stato completamente **ignorato** il piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato emergenza rifiuti, nel quale si legge perentoriamente che le aree censite e tutelate dal PUTT/P sono da considerarsi come aree **non idonee ad ospitare qualsiasi impianto di smaltimento, e dove si precisa espressamente che è necessario e doveroso rispettare le "prescrizioni di base" e le n.t.a. del medesimo PUTT/P,** l'illegittimità della V.I.A. impugnata appare ancora più evidente.

Da qui, pertanto, la sicura violazione di tutte le norme indicate in epigrafe (ivi compresa quella di cui all'art. 3 della legge n. 241/90 per carenza di istruttoria e di motivazione); norme che, nel disciplinare la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, impongono di valutare il progetto **alla luce degli atti di programmazione e di quelli di pianificazione paesaggistico - territoriale oltre che del paesaggio.**

L'illegittimità della V.I.A. per tutte le ragioni innanzi esposte, rende ovviamente illegittima, per illegittimità derivata, la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 che su di essa si fonda.

Nella deliberazione della Giunta provinciale si legge infatti che *“le osservazioni poste a vario titolo da parte anche di soggetti privati, sotto eventuali profili paesaggistici, sono di fatto superate dal provvedimento di VIA, da quando dedotto dal dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Grottaglie e dalla mancata formulazione del parere di competenza da parte dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica”*.

E’ ovvio pertanto che gli stessi vizi innanzi esposti riguardanti la V.I.A., inficiano in via derivata anche la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005, nei limiti in cui quest’atto trova il suo presupposto o comunque rinvia esplicitamente o implicitamente alla medesima valutazione di impatto ambientale.

**5) Illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 e del parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale espresso nella seduta del 6.6.2005, verbale n. 90, per violazione del paragrafo F.2 del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per violazione dell'art. 22, 3° comma lett. e) del d. l.vo n. 22/97- violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, per illogicità e contraddittorietà.**

**5.A.** Indipendentemente dalla circostanza che i vizi di legittimità della V.I.A. inficiano in via derivata, nel senso

innanzi esposto, la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005, in ogni caso, sia questo provvedimento che il parere del Comitato tecnico provinciale espresso nella seduta del 6.6.2005 al verbale n. 90, sono illegittimi anche per altri motivi.

E' innanzitutto necessario far rilevare che è sbagliato e certamente illegittimo affermare, come **pilatescamente** sostenuto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005, che *“le osservazioni poste a vario titolo da parte anche di soggetti privati, **sotto eventuali profili paesaggistici**, sono di fatto superate dal provvedimento di VIA, da quando dedotto dal dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Grottaglie e dalla mancata formulazione del parere di competenza da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica”*.

Invero, l'art. 22, 3° comma lett. e) del d. l.vo n. 22/97 stabilisce che **“Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:.....e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”**.

Appare perciò di palese evidenza che l'indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, contenuti nel

piano regionale di gestione dei rifiuti, **rappresentano - ai sensi del chiarissimo dettato normativo sopra riportato -, delle direttive che vincolano innanzitutto e soprattutto proprio le Province, e conseguentemente tutti i suoi organi e/o uffici impegnati nella valutazione dei progetti per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti.**

Da ciò ne deriva che, indipendentemente dalla circostanza che la V.I.A. regionale è **comunque** illegittima per le ragioni innanzi spiegate e indipendentemente dal fatto che questa illegittimità rende illegittima in via derivata anche la deliberazione giuntale n. 288/2005, sia questo provvedimento che il parere favorevole reso dal Comitato Tecnico Provinciale, sono illegittimi per vizi loro propri anche perché **eludono pilatescamente** le direttive che il piano regionale ha dettato proprio nei confronti delle Province a proposito dei criteri che devono essere osservati per la valutazione della idoneità o non idoneità del sito che deve ospitare l'impianto di smaltimento di rifiuti.

La Provincia e i suoi organi e/o uffici avrebbero pertanto dovuto esprimersi negativamente sul progetto di piattaforma presentato da Ecolevante s.p.a., atteso che, per un verso, l'area dove s'intende costruirla è un'area "*di accertata presenza di comunità floro-faunistiche e di genotipi di particolare interesse naturalistico e ambientale (censite e*

*regolamentate dal PUTT/Paesaggio)...” (così si legge nel titolo “Inquadramento geo-fisico-territoriale” del paragrafo F.2 del piano regionale approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato emergenza rifiuti), e, per altro verso, stante per la necessità di “rispettare le prescrizioni di base contenute nel Titolo III e gli “indirizzi di tutela” contenuti nel Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/Paesaggio della Regione Puglia” (come altresì si legge nello stesso piano regionale di gestione dei rifiuti a pag. 196 del testo pubblicato sul BURP).*

**5.B** Ad onore del vero, il Comitato Tecnico, come risulta dalla riunione di cui al verbale n. 43 del 16.4.2004 (e quindi anche successivamente alla acquisizione della VIA n. 330/2003), verbale letto nella conferenza di servizi del 19.4.2004, **sembrava** essersi posto coerentemente con quelli che sono i compiti e le funzioni che la Provincia è chiamata a svolgere anche autonomamente nel senso innanzi evidenziato sulla base delle direttive impartite dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

Infatti, nel verbale anzidetto, si legge che **“Il comitato Tecnico vista la documentazione in atti, quanto precedentemente richiesto, quanto integrato, esprime il seguente parere: è necessario trasmettere le tavole degli Ambiti territoriali Distinti ed Estesi del PUTT/P con ubicazione dell’area, già richiesti in data 17.4.2002**

**verbale n. 34/bis ed in data 23.02/2004 n. 21; ...**

Ebbene, nonostante queste **reiterate richieste** del Comitato Tecnico, è davvero molto (anzi troppo) sorprendente che esso, per un verso, abbia espresso il suo parere senza aver acquisito queste tavole invano e per così lungo tempo “invocate”, e, per altro verso, che si sia pronunciato favorevolmente senza dire **una parola** circa la compatibilità del progetto con le n.t.a. del PUTT/P.

Da qui, pertanto, anche l'evidente carenza di istruttoria e di motivazione (con la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90), l'illogicità e la contraddittorietà del parere del comitato e della deliberazione della Giunta provinciale più volte indicati.

6) Illegittimità del parere favorevole espresso con nota prot. n. 12711 del 10.6.05 del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie per violazione del p.r.g. vigente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1629/2003 e delle n.t.a. delle zone “E” agricole, violazione degli artt. 3.05, 3.10, 2.02 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748/2000 - eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 - incompetenza, violazione degli artt. 42 e 107 del d. l.vo n. 267/2000 e 27 del d. l.vo n. 22/97 - illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 per

illegittimità derivata e per ulteriori vizi suoi propri.

**6.A** Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie, con nota prot. n. 12711 del 10.6.2005 ha espresso un parere del seguente testuale tenore: *“In relazione alla pratica in esame, lo scrivente rileva che le opere in progetto, consistenti nella realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e inertizzazione di rifiuti ricadono in zona omogenea tipizzata con la lettera E (zona agricola), compresa in area sottoposta a vincolo idrogeologico e forestale prevista dallo strumento urbanistico generale vigente. Si precisa, al riguardo, che nell'ambito dell'area di intervento risulta autorizzata la realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali non tossici e non nocivi. In base a tanto, valutando le predette opere in progetto in relazione alla attuale utilizzazione dell'area di intervento, questo Ufficio esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in linea tecnica, alla localizzazione delle opere previste in progetto, anche ai fini del rilascio della autorizzazione in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 203/1988, da parte dell'Assessorato Ambiente – Settore Ecologia della Regione Puglia, previa verifica di tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti”.*

Ebbene questo atto è viziato da patente e grave illegittimità per tutti i vizi indicati in epigrafe.

E' innanzitutto appena il caso di ricordare che il PUTT/P della Regione Puglia, con riferimento all'aspetto normativo, si configura come Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali così come disposto dal 1° comma dell'art. 149 del D.lvo n. 490/99 (oggi v. art. 135 del d. l.vo n. 42/2004) e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere C) e D) dell'art.4 della L.R. n. 56/80 nonché ai requisiti di procedura di cui all'art. 8 della stessa legge regionale.

Esso, inoltre, si configura non solo come piano meramente paesaggistico ma anche come piano urbanistico territoriale, rappresentando cioè un quadro organico di riferimento per la pianificazione generale e/o di settore del territorio regionale ad ogni scala, e le prescrizioni in esso contenute, concernenti le zone sottoposte dal piano a tutela e disciplina, producono - come espressamente disposto dall'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 56/80 -, effetti integrativi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, e sono prescrizioni comunque cogenti e prevalenti anche rispetto alle eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali (art. 145 del d. l.vo n. 24/2004)

Ciò posto, appare davvero **molto (anzi troppo) singolare** che il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie, nel rendere il parere favorevole di cui alla nota prot. n. 12711 del 10.6.2005 qui

impugnata, si sia completamente e stranamente dimenticato di evidenziare che le aree di cui alle p.lle 66-89-93-94 del foglio di mappa n. 77, dove appunto si intenderebbe realizzare la piattaforma, sono vincolate dal PUTT/P, rientrando appunto in aree di pertinenza di un “Ambito Territoriale Esteso” di tipo “D” e in un’area di pertinenza di un “Ambito Territoriale distinto” di tipo “Macchie”.

Ciò è ancora più sorprendente ove si consideri che lo stesso Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Grottaglie, nel certificato di destinazione urbanistica del 28.6.2004 da egli rilasciato al Comitato “Vigiliamo per la discarica”, aveva già espressamente e inequivocabilmente attestato che **“le sottoelencate**

**particelle sono interessate dai seguenti vincoli del PUTT approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748/2000:**

**- particelle nn. 66-89-93-94 del foglio di mappa n. 77: vincolo idrogeologico – macchie – Ambito D”.**

Conseguentemente, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 3.05, 3.10, 2.02 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748/2000, disposizioni che disciplinano gli Ambiti Territoriali Distinti di tipo “Macchie” **(e il cui contenuto sia consentito, avendolo già innanzi riportato per esteso,**

**richiamarlo qui di seguito mediante un semplice rinvio)**, il parere favorevole di cui alla nota prot. n. 12711 del 10.6.2005 del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie, è certamente illegittimo, ponendosi in forte e stridente contrasto – sotto il profilo **urbanistico** oltre che paesaggistico -, proprio con la disciplina dettata dalle n.t.a. del PUTT/P per le medesime aree, e difettando una adeguata istruttoria e una puntuale motivazione proprio in relazione a ciò che è previsto dalla medesima **superiore e cogente** disciplina.

**6.B** Allo steso modo, il medesimo parere viola anche le n.t.a. del p.r.g. del Comune di Grottaglie, atteso che se è vero che le medesime aree sono classificate come “E” agricole dallo stesso p.r.g., è altrettanto vero che le zone agricole del Comune di Grottaglie non hanno alcuna “vocazione” ad essere utilizzate per costruire piattaforme per rifiuti speciali.

**6.C** Analogamente a quanto innanzi rilevato a proposito della VIA, l'illegittimità, nei sensi innanzi indicati, del parere favorevole espresso dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie con nota prot. n. 12711 del 10.6.2005, rende ovviamente illegittima, per illegittimità derivata, la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 che su di essa si fonda.

Nella deliberazione della Giunta provinciale si legge infatti che *“le osservazioni poste a vario titolo da parte anche di*

soggetti privati, sotto eventuali profili paesaggistici, sono di fatto superate dal provvedimento di VIA, **da quando dedotto dal dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Grottaglie** e dalla mancata formulazione del parere di competenza da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica".

E' ovvio pertanto che gli stessi vizi innanzi esposti riguardanti il parere favorevole del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, inficiano in via derivata anche la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005, nei limiti in cui quest'atto trova il suo presupposto nel medesimo parere favorevole comunale.

**6.D** Peraltro, per il Comune di Grottaglie, si era già espresso il Sindaco, il quale aveva reso il suo parere non favorevole alla approvazione del progetto di piattaforma.

Infatti, se è vero che alla conferenza di servizi di cui all'art. 27 del d. l.vo n. 22/97 partecipano, per la Regione, "i responsabili degli uffici regionali competenti", per i Comuni la norma stabilisce che partecipano "I rappresentanti degli enti locali interessati". E "I rappresentanti degli enti locali interessati" sono ovviamente i Sindaci e non i Responsabili degli Uffici, che, pertanto, sono **incompetenti** ad esprimere la volontà dell'ente locale in procedimenti di tal fatta.

In ogni caso, l'art. 27 del d. l.vo n. 22/97 presuppone che il rappresentante dell'ente, anche nella denegata ipotesi si

ritenesse che esso possa essere il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, sia **legittimato** ad esprimere la volontà dell'organo dell'ente locale competente in materia, attraverso un'investitura *ad hoc* da parte del medesimo organo competente. E in materia di pianificazione territoriale, ove il progetto non sia conforme agli strumenti urbanistici, è noto che organo competente ad esprimere la volontà del Comune è **il Consiglio comunale**. Ebbene, nel caso in questione, il Consiglio comunale di Grottaglie non si è mai pronunciato sulla piattaforma, se non attraverso dei meri ordini del giorno (deliberazioni del Consiglio comunale n. 46/04 e 28/05, **peraltro decisamente contrari all'insediamento di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti.**

**6.E** Inoltre, se è vero che l'art. 27, 5° comma del d. l.vo n. 22/97, stabilisce che l'approvazione del progetto "*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale*", è anche vero però che, in tanto è possibile che si perfezioni la variante urbanistica con l'approvazione del progetto, in quanto si esprimano gli organi comunali e regionali competenti. Sicché, se ad esempio non interviene il Consiglio comunale, organo notoriamente competente in materia, è del tutto improponibile che la Provincia possa approvare – in variante urbanistica - un progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti. Né è possibile, per le ragioni che si evidenzieranno in seguito **sub 8)**, che possa ritenersi acquisito

ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge n. 241/90, l'assenso dell'Assessorato all'Urbanistica Regionale, come erroneamente e illegittimamente ritenuto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005.

Il parere favorevole espresso dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie e la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 sono perciò illegittimi anche per questi ulteriori motivi.

7) Illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005, della VIA espressa con determinazione n. 330/2003 del dirigente dell'Assessorato regionale all'Ecologia e del parere favorevole espresso con nota prot. n. 12711 del 10.6.2005 del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Grottaglie, per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 del d. l.vo n. 36/2003 e 5 del d. l.vo n. 22/97, sviamento di potere ed eccesso di potere per falsi ed erronei presupposti di fatto e di diritto - violazione delle n.t.a. delle zone "E" del p.r.g. vigente del Comune di Grottaglie approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1629/2003, violazione del PUTT e degli artt. 3.05, 3.10, 2.02 delle relative norme tecniche di attuazione, e violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato emergenza rifiuti e in particolare del paragrafo F.2 contenente i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento, **sotto altro profilo** - violazione

dell'art. 3 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Nella deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005, così come nella VIA regionale e nel parere favorevole del Comune più volte indicati, viene più o meno esplicitamente evidenziata la circostanza che la piattaforma bisognerebbe approvarla in quanto gravata da una sorta di ineluttabile necessità (se così si può dire), trattandosi di “*un adempimento obbligatorio*”.

E ciò ai sensi degli artt. 5, 2° comma del d. l.vo n. 22/97, il quale stabilisce che “*I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero*”; nonché ai sensi dell'art. 7, 1° comma del d. l.vo n. 36/2003, secondo cui: “*I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento*”.

**Ebbene, la lettura di queste norme rende di evidenza a dir poco palmare che esse non affermano affatto che le piattaforme per la selezione e l'inertizzazione dei rifiuti bisogna farle proprio a fianco di ciascuna discarica, né impongono che le medesime piattaforme bisogna costruirle su aree dove i piani paesaggistico – territoriali regionali e/o i piani regionali di gestione dei rifiuti escludono perentoriamente la possibilità che si possano realizzare impianti di smaltimento di rifiuti!**

Da qui, quindi, oltre che la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d. l.vo n. 22/97 e 7 del d. l.vo n. 36/2003, lo sviamento di potere e anche gli evidenti falsi ed erronei presupposti sulla base dei quali, esplicitamente o implicitamente, sono stati rilasciati, nascondendosi dietro una presunta ineluttabilità, il parere favorevole di compatibilità ambientale di cui alla VIA n. 330/2003, il parere favorevole del responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia ed è stato altresì approvato il progetto di piattaforma con la deliberazione della Giunta provinciale impugnata.

Inoltre, se per un verso è vero che è necessario che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati in discarica, per altro verso è ancora appena il caso di far osservare che non è affatto ineluttabile **(né, soprattutto, le norme sopra riprodotte lo prevedono)** che questo trattamento debba essere effettuato proprio a fianco di ciascuna discarica, potendo e (in casi come questi, dovendo) essere effettuato anche in aree che abbiano destinazioni d'uso idonee e compatibili. **E se nemmeno questo fosse possibile, si possono e si devono attivare le procedure di chiusura delle discariche e giammai realizzare piattaforme per rifiuti speciali su aree così vincolate!**

Questa sorta di necessità gravata da ineluttabilità che ci viene rappresentata dagli amministratori comunali e provinciali per giustificare l'approvazione del progetto di

piattaforma presentato da Ecolevante s.p.a., fa pensare a una sorta di logica del **“tanto peggio, tanto meglio”** che ha governato questa decisione assolutamente inaccettabile. E’ come se per il cosiddetto “Mostro del Fuenti” della costiera amalfitana, non solo non si decidesse di abbatterlo, ma si approvassero nuovi progetti che prevedessero la realizzazione di ulteriori scempi gravati dalla **“ineluttabile necessità”** di porli al servizio di quello già realizzato.

Né può ovviamente ritenersi che, per la richiesta di Ecolevante s.p.a. (e per quale ragione?), le disposizioni del PUTT/P possano essere “derogate” con la conferenza di servizi ex art. 27 del d. l.vo n. 22/97.

Infatti è ancora appena il caso di far rilevare che, per un verso, il paesaggio, cui l’art. 9 cost. riconosce dignità costituzionale tra i principi fondamentali, deve, per costante acquisizione della giurisprudenza costituzionale (fra le tante, Corte costituzionale, sentenze n. 94/1985 e n. 359/1985), ritenersi collocato, nella scala degli interessi protetti nell’ordinamento, su un piano superiore, al livello cioè di interesse primario, come tale sempre prevalente su interessi di rango inferiore, **come sono ovviamente inferiori gli interessi privati di cui è portatrice Ecolevante s.p.a.**; e, per altro verso, il piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (il PUTT/p), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748/2000, rappresenta nella Regione

Puglia l'espressione di quella specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di cui all'art. 1 bis della legge n. 431/85 (poi com'è noto sostituita dal d. l.vo n. 490/99, a sua volta sostituito dal d. l.vo n. 42/2004), e, in particolare, è l'espressione di quella pianificazione ambientale che, a partire dalla legge n. 431/85, è assunta al rango di strumento fondamentale, peraltro di carattere obbligatorio e non più solo facoltativo, per la tutela del paesaggio. Le sue previsioni possono pertanto essere derogate solo attraverso il procedimento appositamente disciplinato dalla legge regionale n. 56/80 **e certamente non con una conferenza di servizi ex art. 27 del d. l.vo n. 22/97.**

In queste prospettive appaiono pertanto ancora più evidenti i vizi che inficiano **irrimediabilmente** gli atti impugnati.

8) Illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 per violazione, falsa e/o omessa applicazione degli artt. 27 del d. l.vo n. 22/97, 14 e 14 ter della legge n. 241/90 – eccesso di potere per falsi ed erronei presupposti di fatto e di diritto.

Com'è noto, la conferenza di servizi ex art. 27 del d. l.vo n. 22/97 è di tipo "istruttoria" e non "decisoria".

Secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa, infatti, «Alla conferenza di servizi prevista dall'art. 27 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, recante attuazione delle direttive

comunitarie sui rifiuti pericolosi, sono affidati compiti di natura **istruttoria**, con la conseguenza che a essa non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 14 comma 3 bis l. 7 agosto 1990 n. 241, per le ipotesi di dissenso in seno a conferenza di servizi avente competenze di tipo decisorio» (Consiglio Stato, sez. VI, 4.6.2004, n. 3505; Consiglio di Stato, sez. VI, 6.3.2001, n. 1529).

La conferenza di servizi "istruttoria" è com'è noto disciplinata dall'art. 14, commi 1 e 3 della legge n. 241/90, mentre la conferenza di servizi "decisoria" è disciplinata dagli artt. 14, comma 2 e dagli artt. 14 *ter* e 14 *quater* della legge n. 241/90.

Ciò posto, se è indubbio che la conferenza di servizi in questione sia di tipo istruttorio, è altrettanto evidente l'illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 laddove in essa si afferma che, non essendosi espressa definitivamente la volontà dell'Assessorato regionale all'Urbanistica e della Soprintendenza per i beni Architettonici, sarebbe stato perciò **acquisito il loro assenso ex art. 41 *ter*, comma 6 (*rectius* 7) L. n. 241/90.**

E2 infatti evidente la fallacia di tale deduzione logico – giuridica, atteso che, come innanzi evidenziato conformemente al pacifico orientamento della giurisprudenza, la conferenza di servizi ex art. 27 del d. l.vo n. 22/97 è di tipo "istruttorio". Conseguentemente ad essa è **inapplicabile** la disposizione di

cui al comma 7 dell'art. 14 ter della legge n. 241/90, valevole esclusivamente per le conferenze di servizi di tipo "decisorio", secondo cui: *"Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"*.

9) Illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 per violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2010 del Commissario delegato emergenza rifiuti, e in particolare del paragrafo F, titolo "piattaforma di trattamento", pag. 191 del testo pubblicato sul BURP n. 60 suppl. del 19.4.2001".

Il piano regionale di gestione dei rifiuti più volte indicato, a pag. 191 del testo pubblicato sul BURP n. 60 suppl. del 19.4.2001, a proposito dei requisiti che **"la struttura organizzativa e gestionale della piattaforma dovrà garantire"**, prevede, tra l'altro, **"L'accettabilità da parte della popolazione mediante la creazione di un'immagine positiva di serietà e competenza professionale"**.

Ebbene, con sentenza del TAR Puglia sez. Lecce n. 1847/2005, è stato annullato, su ricorso degli attuali ricorrenti (con la sola esclusione della sig.ra Pasqua De Felice, che non figurava tra i ricorrenti in quel ricorso), il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento presentato da Ecolevante s.p.a. per le due discariche in esercizio.

E' stato infatti rilevato da codesto On.le Tribunale che non erano state prestate tutte le garanzie finanziarie per la gestione operativa, per il ripristino ambientale e per la gestione post operativa delle due discariche in esercizio.

Questa sentenza, se è vero che è stata appellata da Ecolevante s.p.a., è anche vero che non è stata mai sospesa dal Consiglio di Stato. Essa, pertanto, è certamente esecutiva.

Ciò posto, appare evidente che, di fronte a una impresa come la Ecolevante s.p.a. che non ha ancora prestatato tutte le garanzie finanziarie per le prime due discariche, **non sussistono nemmeno quei requisiti soggettivi di serietà e competenza professionale considerati quali presupposti affinché la popolazione possa accettare la presenza di una piattaforma gestita dalla stessa Ecolevante s.p.a..** La deliberazione di approvazione del progetto è pertanto illegittima anche per questo motivo.

\* \* \*

**Sulla illegittimità del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 41 del 6.3.2001.**

***In limine***

Il piano regionale di gestione dei rifiuti che qui si impugna è un tipico atto generale. Esso, pertanto, in quanto tale, è capace di ledere le altrui posizioni giuridiche solo al momento dell'entrata in vigore dei singoli atti applicativi. E tra

gli atti applicativi rientra certamente la deliberazione della Giunta provinciale n. 288/2005 che si inserisce appunto nel più ampio contesto di programmazione e di disciplina (o meglio: di assenza di programmazione e di disciplina nel settore dei rifiuti speciali, come vedremo) di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato all'emergenza rifiuti.

Il termine per l'impugnazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, comincia pertanto a decorrere da quello per l'impugnazione dei rispettivi atti applicativi.

Ciò posto, anche il piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti per la Regione Puglia è illegittimo per:

10) Violazione degli artt. 5, 3° comma lett. b) e 22, 3° comma lett. c) del d. l.vo n. 22/97; violazione degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/442/CEE e successive modificazioni e integrazioni; violazione del 5°, 6°, 7°, 9° e 10° considerando e dell'art. 13 del Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993; violazione delle sentenze della Corte di giustizia CE del 17 marzo 1993 (causa C-155/91), del 28 giugno 1994 (causa C-187/93) e del 9 luglio 1992 (causa C-2/90); violazione dell'art. 4, 6° comma dell'ordinanza ministeriale n. 2985 del 31.5.1999.

**10.A** Nel piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Puglia approvato con decreto n. 41/2001 del commissario

delegato per l'emergenza rifiuti, mentre al paragrafo "D" sembra esserci, almeno inizialmente, un'"apertura" verso l'applicazione del principio di vicinanza nello smaltimento dei rifiuti speciali, laddove in particolare si afferma che il piano deve *"favorire...il recupero e/o lo smaltimento in luoghi il più possibile vicini a quelli di produzione"*, successivamente (nello stesso paragrafo "D"), in aperta contraddizione con quanto precedentemente affermato, si sostiene che ***"non può porsi alcun limite territoriale al principio generale della libera circolazione dei rifiuti"***. Inoltre, in maniera assolutamente inequivocabile, al paragrafo "D.3" dello stesso piano, si afferma che *"per i rifiuti speciali le attività sono demandate all'iniziativa privata"*, e l'unico vincolo ***"piuttosto debole"*** ***"è quello dell'art. 22, comma 3 lett. c), ove si dice che i piani regionali devono assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione"***.

E, sulla base di tale presunta "debolezza" della regola sancita per i rifiuti speciali dall'art. 22, 3° comma lett. c) del d. l.vo n. 22/97, sempre nel piano qui impugnato si afferma che ***"mentre la regione può disporre per i rifiuti urbani il divieto alla importazione da altre regioni, essa non può fare altrettanto per i rifiuti speciali, in quanto un tale divieto costituirebbe un'illecita limitazione alla libera iniziativa privata e, oltretutto, danneggerebbe i produttori di rifiuti di quelle regioni non dotate di"***

**impianti idonei al trattamento e smaltimento**".

Ebbene, queste sono affermazioni **davvero** **profondamente sbagliate e illegittime**, che viciano di patente illegittimità il piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41/2001 del Commissario delegato all'Emergenza rifiuti, e rappresentano la causa dell'abnorme proliferare di discariche (70 nella sola Provincia di Taranto) e impianti di smaltimento per rifiuti speciali e il gravissimo incremento del traffico e della pericolosa movimentazione di rifiuti speciali nell'area Jonica e più in generale nella nostra Regione.

**10.B** Cominciamo col dire che è vero che il Trattato C.E.E., nella sua formulazione originaria, mancava di norme che conferissero espressamente alla Comunità competenze in materia di ambiente. E in questo contesto è vero che si dava prevalenza all'aspetto mercantile della libera circolazione delle merci. E' però noto che una politica comune dell'ambiente si sviluppò comunque a partire dal 1972, con specifici programmi d'azione ambientale e con l'affermarsi del concetto d'integrazione delle politiche ambientali nelle altre politiche.

Con la revisione dei Trattati di Roma del 1987, effettuata con l'Atto unico europeo del 1986 sottoscritto a Bruxelles il 28 febbraio 1986 dalla Conferenza Intergovernativa, sono state introdotte per la prima volta norme quadro istituzionali di carattere specifico in materia

ambientale. In tal modo, con una nettissima inversione di tendenza, è stata espressamente attribuita alla tutela ambientale una chiara preminenza rispetto agli altri interessi di rilievo comunitario (**ivi compreso l'interesse alla libera circolazione delle merci**), elevandola così al rango di principio fondamentale che determina l'azione della Comunità europea.

L'Atto unico ha pertanto colmato le lacune precedenti, introducendo una specifica politica comunitaria dell'ambiente, ed il Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, che ha a sua volta ancora modificato, com'è noto, il Trattato di Roma, ha ulteriormente precisato scopi e contenuti della competenza comunitaria nella materia della salvaguardia dell'ambiente, precisando ed integrando criteri e principi già individuati dall'Atto Unico del 1986.

In questo contesto di norme quadro ispiratrici dell'azione della Comunità (oggi, ovviamente, Unione) europea, attributive di una **netta preminenza alla tutela ambientale rispetto ad altri interessi di rilevanza comunitaria come quello alla libera circolazione delle merci, si collocano e devono essere letti** ad esempio il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, la direttiva 18/3/1991 n. 156 (91/156/CEE), che

ha modificato la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e, naturalmente, il d. lgs. nazionale n. 22/97 (il cosiddetto decreto "Ronchi") che ha recepito alcune direttive europee in materia di rifiuti, ivi compresa la direttiva 91/156/CEE.

**10.C** Ebbene, dalla lettura di questi atti normativi (e in particolare dei singoli articoli indicati in epigrafe), si può agevolmente evincere che è assolutamente doveroso, proprio per la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, porre dei limiti alla circolazione dei rifiuti dando concreta attuazione, attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti, al principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti speciali.

L'art. 5 della direttiva n. 442/75/CEE, nel testo sostituito dall'art. 1 della direttiva del Consiglio n. 156 del 18.3.1991, stabilisce che:

*"1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.*

**2. Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei**

***rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie***

*all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”.*

L'art. 7 della medesima direttiva n. 442/75/CEE, nel testo sostituito dall'art. 1 della direttiva del Consiglio n. 156 del 18.3.1991, a sua volta recita:

*“1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più **piani di gestione dei rifiuti**, che contemplino fra l'altro:*

- tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;*
- requisiti tecnici generali;*
- tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;*
- i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.*

*Tali piani potranno riguardare ad esempio:*

- le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,*
- la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento,*
- le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.*

*2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.*

***3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i***

**provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti**

**non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti.** Tali

*provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri”.*

Il 5°, 6°, 7°, 9° e 10° considerando del Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, a loro volta, stabiliscono rispettivamente che:

“5) *considerando che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali; che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono tuttavia **rispettare criteri minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;***

6) *considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti **in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;***

7) *considerando che la direttiva [75/442/CEE](#) del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (5), prevede all'articolo 5, paragrafo 1 che una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di*

*smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti; che l'articolo 7 della suddetta direttiva prevede l'elaborazione, se del caso in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, di piani per la gestione dei rifiuti da notificare alla Commissione e stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti e che tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri;*

*9) considerando che le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, **in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione;***

*10) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva [75/442/CEE](#),*

**prendendo, nel rispetto del trattato, disposizioni per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti,** *tranne nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato; che il problema specifico dello smaltimento di tali quantitativi limitati richiede la cooperazione degli Stati membri in questione e l'eventuale ricorso ad una procedura comunitaria”.*

Ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento CEE n. 259/93, è compito degli Stati membri quello di istituire un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione. E tale sistema, prosegue la norma, dovrebbe tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dallo stesso regolamento.

L'art. 22, 3° comma, lett. c) del d. l.vo n. 22/97, stabilisce espressamente che il piano regionale di gestione dei rifiuti deve **“assicurare lo smaltimento di rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti”**.

**10.D** La Corte di giustizia CE, con numerose sentenze ha avuto occasione di precisare quanto qui di seguito si riporta.

Sentenza della Corte di giustizia CE del 17 marzo 1993

(causa C-155/91)

*“12 E' vero che i rifiuti, riciclabili o meno, vanno considerati prodotti la cui circolazione, ai sensi dell' art. 30 del Trattato, non andrebbe di regola impedita (sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Regno del Belgio, Racc. pag. I-4431, punto 28 della motivazione).*

**13 Tuttavia, la Corte ha affermato che esigenze imperative connesse alla salvaguardia dell' ambiente giustificano eccezioni alla libera circolazione dei rifiuti. In quest' ambito la Corte ha riconosciuto che il principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente, principio stabilito per l' azione della Comunità in materia ambientale dall' art. 130 R, n. 2, del Trattato, comporta che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate per garantire la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti; questi vanno quindi smaltiti, per quanto possibile, vicino al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (sentenza Commissione/Regno del Belgio, dianzi citata, punto 34 della motivazione).**

**14 L' attuazione di questi orientamenti costituisce l' oggetto della direttiva (la 442/75/CEE n.d.r.). In ispecie**

**nell' art. 5, essa sancisce il principio della vicinanza del luogo di smaltimento dei rifiuti a quello della loro produzione, al fine di garantire, per quanto possibile, che ciascuno Stato membro proceda allo smaltimento dei propri rifiuti. Inoltre, l' art. 7 della direttiva consente agli Stati membri di impedire i movimenti dei rifiuti destinati ad essere recuperati o ad essere smaltiti, non conformi ai loro piani di gestione.**

**15 Pertanto, la direttiva non può essere considerata come intesa ad attuare la libera circolazione dei rifiuti all' interno della Comunità, come la Commissione ha del resto riconosciuto all' udienza.”**

18 E' vero che occorre ammettere che talune disposizioni della direttiva, ed in ispecie le definizioni contenute nell' art. 1, incidono sul funzionamento del mercato interno.

19 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il solo fatto che siano interessati l' instaurazione o il funzionamento del mercato interno non è sufficiente affinché vada applicato l' art. 100 A del Trattato. Dalla giurisprudenza della Corte emerge infatti che non è giustificato il rinvio all' art. 100 A allorché l' atto da adottare abbia solo accessoriamente come effetto quello di armonizzare le condizioni del mercato all' interno della Comunità (sentenza 4 ottobre 1991, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-4529, punto 17 della motivazione).

**20 Ciò si verifica nel caso di specie. L'armonizzazione di cui all' art. 1 della direttiva mira principalmente a garantire, allo scopo di salvaguardare l' ambiente, l' efficacia della gestione dei rifiuti nella Comunità, quale che ne sia l' origine, e solo in subordine ha effetti sulle condizioni della concorrenza e degli scambi.**

**21 Occorre pertanto considerare che la direttiva impugnata è stata validamente emanata sul solo fondamento dell' art. 130 S del Trattato. Il motivo relativo alla scelta errata del fondamento giuridico della direttiva deve, di conseguenza, essere respinto.**

Sentenza Corte di giustizia CE 28 giugno 1994

(causa C-187/93)

Si riportano i punti da 17 al 29

*“17 E' giurisprudenza costante che, nell' ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto debba fondarsi su elementi obiettivi, suscettibili di controllo giurisdizionale. Fra tali elementi rientrano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell' atto (v., da ultimo, sentenza 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/ Consiglio, Racc. pag. I-939, punto 7).*

*18 Con riguardo allo scopo perseguito, risulta in primo luogo, in particolare dal sesto e dal nono 'considerando' del regolamento impugnato, che il sistema adottato per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all' interno degli Stati membri*

**risponde alla necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell' ambiente e mira a consentire alle autorità competenti di adottare i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell' ambiente.**

19 Inoltre, dal settimo e decimo 'considerando' del regolamento impugnato risulta che l' organizzazione della sorveglianza e del controllo delle spedizioni di rifiuti all' interno degli Stati membri rientra nell' ambito dei provvedimenti adottati dal Consiglio in materia di gestione dei rifiuti, quali risultano, in particolare, dalla direttiva 91/156. **Tale direttiva, del resto, menziona essa stessa l' opportunità di ridurre i movimenti di rifiuti, prevedendo a tal fine che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie nell' ambito dei piani di gestione dei rifiuti che essi sono tenuti a predisporre.**

20 Orbene, come ha constatato la Corte nella citata sentenza 17 marzo 1993, ai punti 10, 14 e 15, la direttiva 91/156, alla luce della sua finalità e del suo contenuto, si propone di assicurare la gestione dei rifiuti, sia di origine industriale **sia di origine domestica, conformemente alle esigenze di protezione dell' ambiente, e non deve essere intesa come tendente a consentire la loro libera circolazione all' interno della Comunità**, anche se essa permette agli Stati membri di vietare i movimenti di rifiuti, destinati al ricupero o allo smaltimento,

non conformi ai loro piani di gestione.

21 Quanto al contenuto del regolamento impugnato, occorre rilevare che esso prescrive le modalità alle quali sono assoggettate le spedizioni di rifiuti all' interno degli Stati membri e i procedimenti da seguire per la loro autorizzazione.

**22 Tali modalità e procedimenti sono stati adottati nello scrupolo di garantire la protezione dell' ambiente e in considerazione degli obiettivi di politica ambientale, quali i principi della vicinanza, della priorità del ricupero e della autosufficienza a livello comunitario e nazionale. In particolare, per l' attuazione di tali principi è consentito agli Stati membri di adottare misure di divieto generale o parziale ovvero obiezioni sistematiche nonché di opporsi alle dette spedizioni di rifiuti nel caso di contrasto con le disposizioni della citata direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156.**

23 Alla luce di tali considerazioni si deve concludere che il regolamento controverso appartiene all' ambito della politica ambientale perseguita dalla Comunità **e non deve essere considerato, così come neppure la direttiva 91/156, come inteso ad istituire la libera circolazione dei rifiuti all' interno della Comunità.** Il Consiglio ha pertanto legittimamente escluso l' art. 100 A del Trattato quale fondamento giuridico del regolamento, prescegliendo invece l' art. 130 S del Trattato.

24 Tale conclusione non risulta inficiata dal fatto che il regolamento, armonizzando le condizioni relative alla circolazione dei rifiuti, produce effetti su queste ultime, incidendo in tal modo sul funzionamento del mercato interno.

25 **Infatti, è giurisprudenza costante (v. in particolare citata sentenza 17 marzo 1993, punto 19) che il semplice fatto che si verta in tema di instaurazione o funzionamento del mercato interno non è sufficiente perché trovi applicazione l' art. 100 A e che il ricorso a tale articolo non è giustificato, qualora l' atto da adottare abbia solo come effetto secondario quello di armonizzare le condizioni del mercato all' interno della Comunità.**

26 Ciò è quanto avviene nel caso di specie. Come è stato rilevato dall' avvocato generale ai paragrafi 44 e 45 delle sue conclusioni, **l' obiettivo del regolamento impugnato non è quello di definire le caratteristiche che devono possedere i rifiuti per circolare liberamente nel mercato interno, bensì di fornire un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell' ambiente.**

27 Tale rilievo non risulta infirmato nemmeno dalla circostanza che il regolamento controverso sia destinato a prendere il posto, abrogandola, della citata direttiva 84/631 che si basava a sua volta, sul combinato disposto degli artt. 100 e 235 del Trattato.

28 Il fatto che il regolamento impugnato si sostituisca a un altro atto basato sull' art. 100 del Trattato, relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno un' incidenza diretta sull' instaurazione o sul funzionamento del mercato comune, non implica necessariamente che per tal regolamento occorra fare ricorso a tale disposizione o all' art. 100 A il quale, inserito nel Trattato dall' Atto unico europeo, prevede l' adozione di misure relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l' instaurazione e il funzionamento del mercato interno (v., per quanto riguarda l' art. 235 del Trattato, sentenza 27 settembre 1988, causa 165/87, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 5545, punto 17). La determinazione del fondamento giuridico di un atto deve infatti avvenire sulla base del suo scopo e del suo contenuto specifici.

29 Dalle considerazioni sopra svolte discende che il ricorso va integralmente respinto.

Sentenza Corte di giustizia CE 9 luglio 1992

(causa C-2/90)

Si riportano i punti 34 e 35

“34 E' vero che le esigenze imperative vanno prese in considerazione solo quando si tratta di misure indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed a quelli importati (v. in particolare sentenza 25 luglio 1991, causa C-1/90, Aragonesa de publicidad, Racc. pag. I-4151). Tuttavia, per valutare il

carattere discriminatorio o no dell' ostacolo in causa, si deve tener conto della peculiarità dei rifiuti. Infatti, il principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente, principio stabilito per l' azione della Comunità in materia ambientale all' art. 130 R, n. 2, del Trattato, **implica che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate al fine di garantire l' accoglimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti; questi devono quindi essere smaltiti nei limiti del possibile nel luogo della loro produzione, al fine di limitare il loro trasporto per quanto si possa fare.**

35 D' altra parte, tale principio concorda coi principi di autosufficienza e di vicinanza, enunciati nella **convenzione di Basilea 22 marzo 1989**, sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, convenzione di cui la Comunità è firmataria (International environmental Law, Kluwer, Deventer-Boston 1991, pag. 546).”

**10.E** Alla luce della normativa comunitaria, della legge nazionale e delle sentenze della Corte di giustizia CE, appare di manifesta e incontrovertibile evidenza l' illegittimità del piano regionale di gestione dei rifiuti, fondato sul falso ed erroneo presupposto della prevalenza degli interessi privati e degli interessi imprenditoriali alla libera circolazione dei rifiuti, piuttosto che l' interesse alla tutela dell' ambiente e della salute, oltre che su una presenta impossibilità di dare

concreta attuazione al principio di vicinanza nello smaltimento dei rifiuti speciali.

Appaiono quindi davvero **assurde** e lasciano fortemente perplessi le considerazioni contenute nel piano regionale, laddove in particolare si afferma che:

- **“non può porsi alcun limite territoriale al principio della libera circolazione dei rifiuti speciali”, e che, pertanto, “ciò che al piano regionale deve ritenersi precluso è di stabilire il numero, le potenzialità, la dislocazione degli impianti da realizzare e neppure le utenze a ciascuno di essi riferibili” (paragrafo “D” dal titolo “La gestione dei rifiuti speciali”, pagg. 163 - 164 del piano regionale secondo il testo pubblicato sul BURP);**
- **“..per i rifiuti speciali le attività sono demandate all’iniziativa privata, senza vincoli precisi circa le potenzialità degli impianti rispetto ai fabbisogni locali. L’unico vincolo piuttosto debole è quello dell’art. 22, comma 3c, ove si dice che i piani regionali “devono assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti”. Pertanto “proprio in relazione al regime normativo cui soggiace la gestione dei rifiuti speciali,**

caratterizzato non già dalla competenza obbligatoria di parte pubblica e dal regime di privativa cui le attività relative sono sottoposte, **bensì dal libero mercato** (SIC!), **nel presupposto che i relativi obblighi ed oneri finanziari ricadono sul produttore dei rifiuti stessi, non è precluso ordinariamente, che i rifiuti prodotti nel territorio regionale possano essere destinati dai rispettivi produttori ad impianti di recupero e/o smaltimento ubicati fuori Regione, e che siano destinati ad impianti di recupero e/o smaltimento ubicati nel territorio regionale rifiuti speciali prodotti al di fuori dello stesso territorio**” (paragrafo D.3, del piano regionale di gestione dei rifiuti, pag. 172 secondo il testo pubblicato sul BURP).

**10.F** Ci sarà certamente qualcuno che obietterà che la Corte costituzionale ha sempre annullato quelle leggi regionali che contenevano il puro e semplice divieto di smaltire rifiuti speciali di provenienza extraregionali in impianti siti nella Regione (v. sentenze n. 281/2000; 335/2001; 165/2002; 161/2005).

Ma a queste prevedibili obiezioni è facile replicare facendo rilevare che una cosa è il puro e semplice **divieto** di smaltire rifiuti speciali di provenienza extraregionale in

impianti di smaltimento siti nella Regione, **divieto certamente illegittimo**, altro è invece **disciplinare** lo smaltimento in Regione in modo che sia **assicurato il rispetto del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti speciali**. E in questa diversa e più corretta prospettiva, considerato che, come ha più volte chiarito la Corte di giustizia CE, i rifiuti speciali **non sono affatto merci qualsiasi soggette al principio della libera circolazione**, è doveroso che si abbandoni in Puglia questo assurdo regime di *deregulation* nel settore dei rifiuti speciali, e sia perciò data una nuova disciplina che, **pur prevedendo la possibilità che rifiuti speciali di provenienza extraregionale possano essere smaltiti in impianti siti nel territorio regionale**, ciò possa e debba avvenire solo alla **condizione che l'impianto o gli impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia siano quelli più vicini al luogo di produzione degli stessi rifiuti speciali di provenienza extraregionale**.

**10.G** Queste medesime parole e i concetti contenuti nel piano regionale di gestione dei rifiuti diventano poi ancora più **assurdi** ove si consideri che la Regione Puglia è in stato di **emergenza ambientale** a partire dall'8.11.1994 (data della prima ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiarativa dello stato di emergenza ambientale), **e ciò fino almeno al 31.12.2005** (come stabilito dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Inoltre il regime di assurda *deregulation* nel settore dei rifiuti sepicali vigente nella Regione Puglia appare ancora più paradossale ove si consideri che, con l'art. 4, 6° comma dell'ordinanza ministeriale n. 2985/99, fu imposto al Commissario delegato – Presidente della Regione Puglia, **il divieto di far entrare nella Regione tutti i rifiuti destinati allo smaltimento !**

E' infatti davvero superfluo far osservare che non si vede proprio come la Regione Puglia possa uscire da un conclamato stato di emergenza ambientale se non solo si elude **la regola** sancita dall'art. 22, 3° comma lett. c) del d. l.vo n. 22/97 e dalla normativa dell'Unione europea a proposito del principio di prossimità, **ma addirittura si eludono quelle direttive che hanno imposto, proprio per uscire da tale situazione di crisi ambientale, il divieto di far entrare rifiuti extraregionali destinati allo smaltimento nella Regione Puglia.**

Istanza di sospensiva

Per il *fumus* si rinvia ai motivi innanzi esposti. Il danno è certamente grave e irreparabile, atteso che è possibile che inizino i lavori a breve e che sia altresì rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della piattaforma, con i prevedibili, enormi danni per l'ambiente, il paesaggio e la salute. Anche il piano regionale di gestione dei rifiuti è necessario sospenderlo in parte qua, stante, per un verso, la

straordinaria gravità della disciplina in esso contenuta in patente e clamorosa violazione della normativa nazionale ed europea, e, per altro verso, per i seri danni che esso rischia ancora di produrre, facendo proliferare discariche e impianti di smaltimento per rifiuti speciali nella Regione Puglia.

P.Q.M.

il Comitato “Vigiliamo per la discarica”, in persona della coordinatrice e legale rappresentante prof.ssa Antonia Ragusa, e i sigg.ri Anna Annibale Galante, Francesco De Felice, Antonio De Felice e Pasqua De Felice, come sopra rappresentati e difesi, chiedono che l’On.le Tribunale adito voglia:

- 1) in via preliminare e incidentale, sospendere gli atti impugnati;
- 2) nel merito, annullare gli stessi atti per i motivi innanzi esposti;
- 3) con vittoria di spese e competenze di lite.

\* \* \*

Ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. Pertanto il contributo dovuto è pari a € 340,00.

Grottaglie, 4.11.2005

Avv. Antonio Lupo

Atto di notificazione

Ad istanza del Comitato “Vigiliamo per la discarica” in persona

della coordinatrice e legale rappresentante p.t., prof.ssa Antonia Ragusa, la sig.ra Anna Annibale Galante, il sig. Francesco De Felice, il sig. Antonio De Felice, la sig.ra Pasqua De Felice, io sottoscritto aiut. uff. giud. addetto all'u.n.e.p. presso la Corte di appello di Lecce, ho notificato l'antescritto atto, per la sua piena legale conoscenza, a:

1) la Provincia di Taranto, in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., domiciliato per la carica presso il Palazzo della Provincia in Taranto, via Anfiteatro n. 4, 74100 - Taranto, quivi spedendone copia conforme all'originale dall'ufficio postale di Lecce, nelle forme previste dalla legge, in data

2) la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, quivi spedendone copia conforme all'originale dall'ufficio postale di Lecce, nelle forme previste dalla legge, in data

3) il Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale sito in Grottaglie, alla via Martiri d'Ungheria, quivi spedendone copia conforme all'originale dall'ufficio

postale di Lecce, nelle forme previste dalla legge, in data

4) l'AUSL TA/1 in persona del direttore generale p.t., domiciliato per la carica presso la sede della AUSL TA/1 di Taranto, in Taranto, viale Virgilio n. 31 - 74100 - Taranto, quivi spedendone copia conforme all'originale dall'ufficio postale di Lecce, nelle forme previste dalla legge, in data

5) la Ecolevante s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) alla via Lancioni n. 2, quivi spedendone copia conforme all'originale dall'ufficio postale di Lecce, nelle forme previste dalla legge, in data

6) il Commissario delegato all'emergenza rifiuti nella Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale della Puglia, presso la sede della Giunta regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, quivi spedendone copia conforme all'originale dall'ufficio postale di Lecce, nelle forme previste dalla legge, in data

7) il Commissario delegato emergenza rifiuti nella Regione

Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale della Puglia, presso l'Avvocatura dello Stato del distretto di Lecce, in Lecce, alla via Rubichi, quivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani

8) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., presso l'Avvocatura dello Stato del distretto di Lecce, in Lecce, alla via Rubichi, quivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani

9) il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t. (Ministro o direttore generale) presso l'Avvocatura dello Stato del distretto di Lecce, in Lecce, alla via Rubichi, quivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani

